All.1

**CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI**

**ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

Oggetto del presente capitolato è l’affidamento della gestione dei servizi di assistenza scolastica per alunni ipoacusici e ipovedenti residenti nell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve frequentanti gli istituti scolastici dei comuni facenti parte la stessa Unione e dei comuni limitrofi.

Il servizio prevede l’effettuazione di interventi a favore degli allievi svolti da operatori qualificati tesi a favorire la comunicazione e l’inserimento nel contesto della classe promuovendo l’autonomia e la crescita socio culturale.

Gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare a riunioni di programmazione e P.E.I.

**ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO**

L’appalto avrà la durata per l’anno scolastico 2019/2020. La data di inizio e termine del servizio sarà comunicata con congruo preavviso da parte del Responsabile dell’Area Sociale.

Sono previsti interventi per complessive n. 1.368 ore annue. Tale stima non costituisce impegno per l’Ente potendo variare in più o in meno in relazione al numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa. Verificandosi tale ipotesi nessuna pretesa potrà pertanto essere vantata dall’aggiudicatario.

**ART. 3 – FINALITA’ ED OBIETTIVI**

Destinatari del servizio sono gli studenti ipoacusici di ambo i sessi frequentanti le scuole dei comuni dell’Unione e dei comuni limitrofi.

IL servizio dovrà promuovere la capacità di autonomia, facilitare il percorso di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale.

Gli interventi degli operatori saranno rivolti agli allievi individuati dal competente servizio professionale dell’Unione, il cui piano educativo individuale metta in evidenza problemi tali da prevedere interventi specializzati finalizzati al recupero scolastico e all’autonomia personale.

L’obiettivo finale del servizio è di ottenere che attraverso interventi specializzati la disabilità visiva o uditiva non crei situazioni di svantaggio, disagio o abbandono dell’ambiente scolastico.

**ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO**

L’importo presunto dell’appalto è di € 29.550,00 oltre IVA.

Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

L’Amministrazione desumerà il costo orario del servizio dividendo il prezzo complessivo offerto, sommato gli oneri per la sicurezza, per il numero di ore del servizio.

**ART. 5 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE**

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico il competente servizio professionale dell’Ente provvederà ad elaborare un progetto d’intervento all’interno del quale saranno individuati il numero degli alunni interessati, precisando per ciascuno di essi il tipo di handicap da cui sono interessati, la tipologia degli interventi previsti, il numero delle ore settimanali di intervento previsto per ciascun alunno, la sede della scuola dove ogni intervento dovrà essere effettuato.

Detto progetto sarà trasmesso in tempo utile al gestore del servizio in modo di dare a quest’ultimo la possibilità di organizzare gli interventi richiesti per l’inizio dell’anno scolastico.

**ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE**

Gli operatori che svolgeranno il servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

* In caso di ipoacusia qualifica di assistenza alla comunicazione per sordi avendo conseguito un corso L.I.S. di minimo 3 livelli;
* In caso di ipovisione qualifica regionale con formazione specifica su cecità ed ipovisione.

L’aggiudicatario dovrà altresì assicurare l’aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione.

La documentazione relativa ai requisiti professionali degli operatori e al loro aggiornamento dovrà essere fornita all’Ente.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell’Unione dei Comuni e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile incaricato dell’aggiudicatario. Le prestazioni d’opera da parte del personale utilizzato dall’aggiudicatario, per le attività di cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con l’unione dei Comuni, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell’Ente.

**ART. 7 – OBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO**

L’aggiudicatario si impegna a fornire all’Unione dei Comuni, prima dell’inizio dell’appalto, gli elenchi nominativi con le qualifiche ed i rispettivi curricula delle unità di personale che intende impiegare nell’attività e di altro personale del medesimo livello per le eventuali sostituzioni, nonché a comunicare tempestivamente le sostituzioni provvisorie o definitive.

L’aggiudicatario dovrà assicurare di regola, la presenza continuativa degli stessi operatori per tutto l’anno scolastico. In caso di ferie, malattie o permessi egli dovrà assicurare il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo ove richiesto le sostituzioni con altro personale idoneo, competente e di pari professionalità.

L’aggiudicatario è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell’appalto. Inoltre è tenuto ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazione, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo l’aggiudicatario è tenuto a fornire all’Unione dei Comuni la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati.

L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.

L’aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando l’Unione dei Comuni da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto a esclusivo carico dell’aggiudicatario qualsiasi riconoscimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell’Unione dei Comuni. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo volgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo.

**ART. 8 – COMPITI DELL’ENTE COMMITTENTE**

L’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve svolge i seguenti compiti:

**a** – espleta le funzioni di programmazione, di indirizzo, di pianificazione e coordinamento tecnico dell’attività oggetto dell’appalto;

**b** – quantifica, in collaborazione con gli altri servizi interessati, le ore di intervento per ciascun utente;

**c** – svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste all’aggiudicatario ed effettua un monitoraggio sull’efficienza ed efficacia degli interventi rivolti agli utenti che accedono al servizio;

**d –** individua nella figura dell’Assistente Sociale responsabile dell’Area handicap il referente con il quale l’aggiudicatario dovrà concordare l’attività oggetto del presente appalto.

**ART. 9 – PENALI**

Qualora l’aggiudicatario non sostituisse il personale assente secondo quanto indicato dall’art. 8 comma 3, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di mancata sostituzione fino ad un massimo di 5 giorni non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 11 punto 7. Nei casi in vece di mancata sostituzione per più di 5 giorni consecutivi, oppure di mancata sostituzione dell’unico operatore in servizio, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. 11 punto 5.

**ART. 10 – RISOLUZIONE E VARIAZIONI DEL CONTRATTO**

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Tali inadempienze saranno contestate dal Dirigente del Servizio con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.

L’Unione dei Comuni avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

**1** – in caso di inadempienze della ditta appaltatrice tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;

**2** – in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore;

**3** – in caso di cessione dell’attività ad altri;

**4** – in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;

**5** – per interruzione non motivata del servizio;

**6** – per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;

**7** – per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che L’Unione dei Comuni giudicherà non più sanzionabili tramite penali;

In caso di risoluzione del Contratto l’Unione dei Comuni potrà scegliere:

**o** di far proseguire il servizio per un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni, **oppure,** affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice.

L’Ente committente si riserva la possibilità di variare l’importo complessivo dell’appalto alle effettive necessità fino ad una variazione, allo stesso prezzo, patti e condizioni previste dall’appalto.

In caso di aumento l’Ente committente integrerà lo stanziamento con il finanziamento necessario a sostenere l’ulteriore spesa calcolato sulla base del costo orario, moltiplicato per il numero delle ore necessarie.

**ART. 11 - Trattamento del dati personali**

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La Aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

La Aggiudicataria si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

Si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

La Aggiudicataria consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all’applicazione delle misure di sicurezza adottate.

**ART. 12 – ASSOGGETTAMENTI FISCALI**

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 656/94 . Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell’aggiudicatario.

**ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.

**ART. 14 – NORME DI RINVIO**

Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato o nel bando e per tutte le modalità dell’appalto si rinvia alle disposizione previste dalla normativa vigente.

In caso di controversie sarà competente a giudicare il foro di Firenze.

 Il Responsabile dell’Area Sociale